

**Art. 92**  
**Soppresso**

Traslato sub Art. 90.

**Art. 93**  
**Disposizioni transitorie**

1. L'entrata in vigore del presente Piano comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie in contrasto con le sue indicazioni di livello locale, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2. Salvo l'esercizio del potere di cui all'art. 1 della Legge 29.6.1939 n°1497 e successive modificazioni, le autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive rilasciate ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n°12 e successive modificazioni sono fatte salve, ancorché in contrasto con le indicazioni di livello locale del Piano, fino al completamento del programma dei lavori di coltivazione assentito, fermo restando l'assoggettamento a tali indicazioni di eventuali variazioni del programma stesso che non si configurano come sue mere riduzioni.
3. Le altre autorizzazioni o concessioni suscettibili di incidere sugli assetti del territorio considerati dal Piano, che siano già state rilasciate alla data della sua entrata in vigore, restano valide fino alla rispettiva scadenza ancorché in contrasto con le indicazioni di livello locale del Piano stesso.

**Art. 94**  
**Entrata in vigore del Piano**

Il presente Piano entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.